

Disciplina per l'elezione delle rappresentanze nel consiglio di dipartimento

Articolo 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art 25, comma 6, dello statuto di ateneo, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel consiglio di dipartimento:
 - a) personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
 - b) dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
 - c) assegnisti di ricerca del dipartimento.
2. La rappresentanza degli studenti è disciplinata nell'apposito capo relativo alle elezioni studentesche negli organi accademici.

Articolo 2 - Indizione

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 1 sono indette dal direttore del dipartimento, con proprio provvedimento, nei tre mesi precedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui alla lett. a) comma 1, dell'art. 1, ha diritto al voto il personale assegnato al dipartimento a tempo indeterminato e a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo l'esclusione del personale a tempo determinato, del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il personale in posizione di distacco in attesa di definitiva assegnazione gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui risulta ancora assegnato. Il personale assegnato a più dipartimenti gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui la percentuale di impegno è più alta ovvero, nel caso in cui la percentuale di impegno è paritaria, dovrà optare per una delle strutture in cui è impegnato e non potrà esercitare una nuova opzione fino a che permane la situazione di parità.
3. Per la rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 1, riuniti in un unico collegio elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione che afferiscono al dipartimento. Limitatamente ai dottorandi, sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovano in regime di proroga.
4. Per la rappresentanza degli assegnisti di ricerca di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 1, hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti coloro che sono titolari di un assegno di ricerca attivato presso il dipartimento.
5. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, il servizio amministrativo del dipartimento predispose in via definitiva gli elenchi elettorali.

Articolo 4 - Rappresentanze

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge una rappresentanza pari al 6% del personale docente afferente al dipartimento arrotondato all'intero superiore.
2. I dottorandi e gli specializzandi eleggono un rappresentante se il numero dei docenti afferenti al dipartimento è inferiore o pari a settanta unità; due rappresentanti se tale numero è superiore a settanta unità.
3. Gli assegnisti di ricerca eleggono un rappresentante.

Articolo 5 - Sistema elettorale e quorum di validità della votazione

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui alla presente disciplina si svolgono sulla base della presentazione di candidature ufficiali e a scrutinio segreto e voto limitato.
2. Coloro che intendono candidarsi devono presentare, entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, una propria dichiarazione di candidatura, utilizzando l' apposito modulo predisposto dal servizio amministrativo della struttura.
3. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.
4. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1 sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto; le votazioni per le designazioni elettive della rappresentanza di cui alle lett. b) dell'art. 1 sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi la conclusione della procedura elettorale.
5. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purchè il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 6 - Commissione di seggio

1. Per ciascuna tipologia di rappresentanza presso il dipartimento deve essere istituita una commissione di seggio che sovrintende a tutte le operazioni elettorali.
2. Ogni commissione è nominata dal direttore di dipartimento ed è composta da un professore o ricercatore afferente al dipartimento, con funzioni di presidente, dal responsabile amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario e da un componente scelto, di norma, all'interno del collegio elettorale interessato. In caso di concomitanza fra più elezioni è costituita una commissione di seggio unica.

Articolo 7 - Modalità di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono presso il locale adibito a seggio e nell'orario stabilito nel provvedimento d'indizione.
2. Ad ogni elettore è consegnata una scheda appositamente predisposta sulla quale esprime la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome del candidato scelto. La mera indicazione del cognome è considerata valida qualora non sussista omonimia fra più candidati. Nell'ipotesi di candidati che abbiano, oltre al medesimo cognome, anche il medesimo nome, l'elettore dovrà indicare gli elementi di identificazione di ciascun candidato previamente resi noti nelle liste elettorali.
3. L'avvenuta votazione deve essere debitamente annotata da parte della commissione sul registro dei votanti.

Articolo 8 - Scrutinio

1. Al termine delle votazioni la commissione di cui all'articolo 6 effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio.
2. Sono dichiarate nulle le preferenze che non sono riferite ai nominativi dei candidati ufficiali. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età.
4. Per i rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da minor tempo al rispettivo corso e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
5. Per il rappresentante degli assegnisti di ricerca, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato titolare dell'assegnato di ricerca da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
6. La commissione redige un verbale delle operazioni elettorali, nel quale dovranno risultare: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e le relative firme che certifichino l'esercizio del voto, i rappresentanti da eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

Articolo 9 - Nomina degli eletti

1. Il direttore, previa verifica della regolarità della procedura elettorale, adotta il provvedimento di nomina degli eletti che è notificato agli interessati e trasmesso all'ufficio dell'amministrazione centrale competente per le procedure elettorali.

Articolo 10 - Durata del mandato e sostituzioni

1. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura quattro anni accademici ed è rinnovabile; il mandato delle altre rappresentanze dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.
2. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di conseguimento del titolo di studio o di altre cause di decadenza, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria del relativo collegio elettorale ed il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
3. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il direttore di dipartimento indice elezioni suppletive qualora la vacatio si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.
4. In caso di ripetizione delle votazioni per mancato raggiungimento del quorum l'eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato della relativa componente rappresentativa già eletta.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione le elezioni di cui al presente regolamento sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al dipartimento entro 10 giorni dalla data di istituzione del dipartimento e devono svolgersi nei successivi 10 giorni. Sono inoltre disposti dal decano tutti gli atti inerenti la procedura elettorale.
2. La presente disciplina entra in vigore alla data della sua emanazione ed è resa pubblica nelle forme previste nell'ateneo.
3. All'atto dell'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 25 novembre 1994 n. 1431 e successive modifiche ed integrazioni.